

Manzano, li 01/04/2022

Oggetto: Richiesta dati e documenti

Con la presente Vi ricordiamo che il **02/05/2022** scade il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso/compensazione del credito IVA maturato nel I trimestre del corrente anno. Per coloro che volessero appoggiarsi allo Studio scrivente per la predisposizione e/o la presentazione dell'istanza, Vi invitiamo a consegnare i documenti e dati sottoelencati **entro e non oltre il 15/04/2022**.

Possono chiedere il rimborso/compensazione trimestrale del credito Iva, sempreché di ammontare superiore a € **2.582,28**, soltanto i contribuenti che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- a) **esistenza di un'aliquota media sugli acquisti superiore a quella sulle vendite (aumentata del 10%)**. Sono stati ricompresi tra i soggetti legittimati a richiedere il recupero del credito IVA infrannuale nel rispetto del requisito in esame anche: 1) le imprese subappaltatrici nel settore edile che applicano il reverse charge (inversione contabile) ex art. 17, comma 6, DPR 633/72; 2) i soggetti che effettuano cessioni di beni e alle prestazioni di servizi riguardanti i lavori di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento di edifici; 3) i soggetti che svolgono le attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici;
- b) effettuazione di **operazioni non imponibili** (artt. 8, 8-bis, 9, etc. del DPR 633/72 e 41 del DL 331/93) **per un importo superiore al 25%** dell'ammontare complessivo delle operazioni effettuate nel trimestre;
- c) **effettuazione di acquisti e importazioni di beni ammortizzabili** per un importo superiore a **due terzi** dell'ammontare complessivo degli **acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini Iva** del trimestre. In questo caso è rimborsabile (compensabile) solo l'eccedenza a credito riferita agli acquisti ed alle importazioni di beni ammortizzabili;
- d) **i soggetti non residenti identificatisi direttamente in Italia ex art. 35-ter, DPR 633/72 o con rappresentante fiscale in Italia** possono chiedere il rimborso trimestrale del credito Iva indipendentemente dalla verifica dei presupposti sopra indicati;
- e) **effettuazione (in un trimestre), nei confronti di soggetti passivi esteri, di operazioni attive non soggette ad Iva ex artt. da 7 a 7-septies, per un importo superiore al 50% dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate nel periodo.**

Il recupero del credito Iva infrannuale può avvenire tramite:

1) il **rimborso** di tutta o parte dell'eccedenza. Il rimborso è disposto dall'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate. **Con decorrenza 2017 i rimborsi fino ad € 30.000,00 sono erogati senza prestazione di alcuna garanzia. È opportuno precisare che tale soglia riguarda l'intero periodo d'imposta.**

2) **l'utilizzo in compensazione** con altre imposte, contributi e premi (mod. F24). La compensazione **entro il limite di € 5.000,00**, è possibile **solo dopo la presentazione dell'istanza dalla quale lo stesso emerge**. Pertanto con riferimento al primo trimestre 2022 la compensazione potrà essere effettuata già a partire dal mese di aprile, **previa presentazione dell'istanza.**

L'eventuale parte di credito che eccede l'importo di € 5.000,00 sarà compensabile solamente a partire dal 10° giorno successivo alla presentazione dell'istanza.

Come ulteriore novità introdotta dal DL 50/2017 si segnala che, per l'utilizzo in compensazione di un credito IVA per importi superiori ad euro 5.000 annui, risulta necessaria l'apposizione del "visto di conformità" da parte di un professionista abilitato ovvero dalla sottoscrizione dell'Organo di controllo quando presente.

Il codice tributo da utilizzare nel modello F24 sarà il **6036/2022**.

L'importo del **credito infrannuale** che si intende chiedere **in compensazione** nel mod. F24 concorre al raggiungimento del **nuovo limite annuo di € 2.000.000,00**.

N.B. L'importo del credito Iva chiesto a rimborso o utilizzato in compensazione non va riportato nelle liquidazioni dei periodi successivi.

L'istanza di rimborso/compensazione va redatta utilizzando il nuovo modello disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate (<http://www.agenziaentrate.it>).

Dati del modello:

- 1) Dalle istruzioni si evince che **nel quadro TA**, destinato all'indicazione delle operazioni attive, e **nel quadro TC**, destinato alla determinazione del credito da chiedere a rimborso/compensazione, **non devono più essere riportate le prestazioni di servizi rese da operatori nazionali a favore di committenti soggetti passivi UE**, relativamente alle quali la **territorialità** è ora individuata **nello Stato UE del committente**.
- 2) Si ribadisce che per l'**utilizzo** in compensazione nel mod.F24 del **credito Iva trimestrale** con altre imposte contributi e premi (c.d compensazione **orizzontale**), per **importi superiori a € 5.000,00** (N.B si deve fare riferimento all'importo complessivamente utilizzato in compensazione, nel corso dei **tre trimestri** e non "solo" a quello indicato nel mod. F24) può essere effettuato **a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza**.

Esempio:

Si ipotizzi un contribuente che dispone di un credito IVA infrannuale relativo al primo trimestre 2022 per un importo pari a € 3.000. Detto credito è utilizzabile **senza** attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del mod. IVA TR.

Se il credito del secondo trimestre è pari ad € 8.000, € 2.000 potranno essere utilizzati sin da subito, previa presentazione istanza, come suddetto, mentre per i restanti € 6.000 sarà necessario attendere il decimo giorno successivo a quello di presentazione del mod. IVA TR ricorrendo ai canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione del mod. F24.

L'invio telematico dei modd.F24 contenenti compensazioni di crediti Iva superiori all'importo annuo di € 5.000,00 va effettuato **almeno 10 giorni dopo la presentazione dell'istanza**, attraverso i **servizi telematici** forniti dall'Agenzia delle Entrate.

Vi ricordiamo che la presentazione potrà essere effettuata **esclusivamente in via telematica** direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati.

Documentazione:

1. Prospetti di liquidazione (mensile/trimestrale) con indicazione del saldo a credito
2. **Tutti i registri Iva acquisti, vendite e riepilogo liquidazioni dei mesi interessati dal trimestre, per l'apposizione del visto di conformità**

Dati:

1. Importo imponibile delle autofatture emesse ai sensi dell'art. 17, comma 3, DPR 633/72, in relazione a acquisti di beni o servizi da soggetti non residenti (esempio trasportatori stranieri, professionisti non residenti, pubblicità su riviste estere, consulenze legali estere, ecc);
2. Imponibile ed Iva degli acquisti di beni e servizi intracomunitari;
3. Imponibile ed Iva degli acquisti di rottami effettuati con il metodo del reverse charge;
4. Imponibile ed Iva degli altri acquisti soggetti al meccanismo dell'inversione contabile (per es. ex art. 17, commi 5 e 6 del DPR 633/72).
5. Ammontare delle operazioni effettuate ai sensi dell'art.17-ter in relazione alle operazioni assoggettate al metodo del c.d. "split payment";
6. Importo degli acquisti effettuati con la Repubblica di San Marino, distinguendo quelli effettuati con pagamento dell'imposta da quelli senza pagamento dell'imposta;
7. Gli acquisti e le cessioni di beni ammortizzabili imponibili Iva;
8. Le note di accredito emesse nel trimestre ma di competenza di periodo precedenti;
9. Le note di accredito ricevute nel trimestre ma di competenza di periodi precedenti;
10. Ammontare delle prestazioni rese a soggetti esteri/comunitari, in caso di richiesta di compensazione/rimborso a seguito di effettuazione di operazioni non soggette ad Iva ex artt. da 7 a 7-septies;
11. **L'ammontare del credito maturato nel periodo da chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione con il Modello F24**

Cordiali saluti.

Studio BRC Associati

Rif. Elena Bottussi – bottussi@studiobrc.com

Rif. Francesca Cudiz - cudiz@studiobrc.com